



# COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA

**PROVINCIA DI ISERNIA**

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 15 DEL 25-05-2020**

,li 25-05-2020

**Registro Generale n. 15**

**ORDINANZA DEL SETTORE SINDACO**

**N. 15 DEL 25-05-2020**

**Ufficio: SINDACO**

**Oggetto: Proroga chiusura "Villa Comunale". Sospensione mercato settimanale.**

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di maggio,

**IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto legge 23 febbraio 2020 recante "Misure Urgenti in Materia di Contenimento e Gestione dell'Emergenza Epidemiologica da COVID – 19";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020;

**VISTA** l'ordinanza n. 3 del 08/03/2020 del Presidente della Giunta Regionale del Molise avente ad oggetto: "Ulteriori Misure per il Contrasto ed il Contenimento sul Territorio

Regionale del Diffondersi del Virus Covid-19 ai sensi dell'art. 32 della legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di Igiene e Sanità Pubblica.”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22-03-2020;

**VISTO** il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

**VISTO** il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 17 maggio 2020;

**VISTO** l'art. 50 del D.LGS. n. 267 del 18 agosto 2000;

**RITENUTO** sussistere i presupposti affinché, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - in qualità di Autorità Sanitaria Locale, da parte del Sindaco siano adottati tutti i possibili provvedimenti di urgenza al fine di evitare ogni probabile pregiudizio alla salute pubblica;

**VISTO** l'art.1 comma 9 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 che dispone: *“Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”*.

**RILEVATA** la necessità di dover predisporre tutte le misure necessarie per assicurare il godimento degli spazi pubblici nonché lo svolgimento del mercato settimanale in piena sicurezza;

## **DISPONE**

- La proroga della chiusura della villa comunale fino a nuova disposizione;
- La sospensione del mercato settimanale fino a nuova disposizione;

**SI RICORDA, INOLTRE, A TUTTA LA CITTADINANZA, QUANTO SEGUE:**

***I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;***

***E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico ( art. 1, comma 8, D.L. 16.05.2020, n. 33).***

Ordinanza SINDACO n.15 del 25-05-2020 COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA

Il sottoscritto confida nel massimo senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini e nella loro massima collaborazione al fine di evitare la diffusione del virus.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea modalità.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto è comunicato alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri territorialmente competenti, all'Azienda Sanitaria Regionale, all'ufficio di Polizia Municipale e sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito del Comune.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Sindaco  
F.TO Martino Giovanni

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-05-2020 al 09-06-2020.

Lì 25-05-2020

f.to Martino Giovanni